

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'istituzione e la tenuta dell'Albo occorrente per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente per il patrocinio legale dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione e per la difesa del personale dipendente.

L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pari opportunità.

Art. 2 - Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.

La Giunta Comunale autorizza il Sindaco sulla costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali. La proposta deve essere accompagnata da sintetica relazione a firma congiunta del Responsabile del Servizio competente per materia e del Responsabile del servizio amministrativo, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione devono, altresì, essere indicati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.

Sono vietate liti temerarie in quanto foriere di danno patrimoniale per il Comune.

Il Sindaco, ottenuta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.

Art. 3 – Disciplina per il conferimento incarichi di patrocinio legale. Elenco avvocati.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, come stabilito nelle Linee Guida n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Per l'affidamento degli incarichi di cui al primo comma è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Servizio amministrativo, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni:

- *Sezione A – DIRITTO AMMINISTRATIVO*
- *Sezione B – DIRITTO CIVILE*
- *Sezione C – DIRITTO DEL LAVORO*
- *Sezione D – DIRITTO PENALE*
- *Sezione E – DIRITTO TRIBUTARIO*
- *Sezione F – GIOVANI AVVOCATI*

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta da un Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni. L'elenco così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti e sarà aggiornato, a cura del Servizio amministrativo, di norma una volta l'anno.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine

strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti anche non inseriti nell'elenco:

- per casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- per casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- per i legali indicati dalle Compagnie Assicuratrici che soggiacciono agli obblighi contenuti nelle polizze di copertura stipulate dall'Ente.

L'elenco potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del “*comune gradimento*” di cui alla disciplina normativa e contrattuale vigente.

Art. 4 – Iscrizione nell'elenco avvocati e cancellazione dall'elenco

Nell'elenco di cui al precedente art. 3 possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale.;
- b) aver assunto negli ultimi 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio, almeno 3 (tre) incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubbliche Amministrazioni nelle materie relative alle sezioni (max 2) per cui si richiede l'iscrizione;
- c) non aver riportato sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza negli ultimi 5 (cinque) anni;
- d) assenza di cause di incompatibilità con il Comune o cause ostative a contrarre con la P.A. a norma di legge;
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco;
- g) non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune in cause avanti alla Magistratura Ordinaria o Amministrativa;
- h) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;

Per la sezione F riservata a giovani avvocati con età inferiore ad anni 35 e una anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati inferiore a 5 anni è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e il possesso dei requisiti di cui alle lettere da c) ad h).

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune, assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Ai fini dell'istituzione dell'Albo, il Responsabile del Servizio amministrativo, provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento.

Dell'Avviso deve essere data massima pubblicità all'Albo e sul sito web dell'Ente.

I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato, o il legale rappresentante di società di professionisti dovranno far pervenire, insieme all'istanza di iscrizione all'Albo Comunale, la seguente documentazione:

- autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo
- curriculum vitae aggiornato da cui si evincano l'esperienza professionale, le abilitazioni e le specializzazioni acquisite;

- dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto istaurato;
- la specificazione delle sezioni per le quali fa richiesta di iscrizione in numero massimo di 2, con l'indicazione dell'abilitazione alle magistrature superiori.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al conferimento dell'incarico.

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti per:

- inadempienza grave rispetto ad un incarico affidato;
- sopravvenuta o accertata insussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- sopravvenuta o accertata causa di incompatibilità;
- richiesta dell'Avvocato iscritto.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, come disciplinato dall'art. 2, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali adottate dall'Ente.

Il legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui al D.Lgs. n. 50/2016, come richiamati dal punto 3 delle Linee Guida fra i professionisti, individuati nell'apposita sezione dell'elenco predisposto sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto:

- dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
- della pregressa proficua collaborazione con la stessa Amministrazione in relazione alla medesima questione;
- del costo del servizio, tenendo conto che nella redazione del progetto di parcella l'Avvocato dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 come modificato da ultimo con decreto ministeriale 37/2018, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale.

Per incarichi il cui compenso sia superiore ad € 20.000,00 al netto dell'IVA e dei versamenti CPA l'incarico avverrà previa comparazione di almeno due preventivi. Per incarichi il cui compenso sia pari o inferiore a € 20.000,00 al netto dell'I.V.A. e dei versamenti CPA l'affidamento può prescindere da comparazione di preventivi con individuazione diretta del legale, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 2 e del principio di rotazione.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dal Comune o rappresentino soggetti in un contenzioso contro il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Gli affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di un incarico durante il medesimo anno solare ad eccezione dei casi di appello, anche incidentale, laddove l'incarico potrà essere affidato al professionista che ha curato il primo grado di giudizio.

Art. 6 - Disciplinare di patrocinio

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, sottoscritto tra l'Avvocato

e il Responsabile del Servizio amministrativo e redatto nel rispetto del contenuto del presente Regolamento.

Oltre ai dati e ai contenuti di cui agli articoli precedenti, il disciplinare deve obbligatoriamente contenere:

- La determinazione degli onorari e diritti del professionista;
- L'obbligo per il legale incaricato:
 - o di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;
 - o di predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
 - o a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
 - o di trasmettere apposita dichiarazione, entro il 30 agosto di ogni anno, sullo stato del giudizio e sulle competenze professionali maturate, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 10.

Art. 7 - Liquidazione spese legali

Il Responsabile del Servizio amministrativo procede alla liquidazione dei diritti ed onorari maturati, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita.

Ai fini della liquidazione, la parcella del legale incaricato deve contenere l'indicazione dei tariffari applicati in relazione al valore della causa e a quanto pattuito con l'Ente.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso, che provvede direttamente alla liquidazione delle competenze spettanti, dandone comunicazione al Servizio amministrativo.

Art. 8 Mediazione civile

All'atto del conferimento dell'incarico, il legale nominato è tenuto ad informare per iscritto l'Ente della possibilità o l'obbligatorietà di avvalersi del procedimento di mediazione o altro istituto di semplificazione del rito giudiziale.

Nei casi previsti dalla legge, per l'individuazione del Mediatore si procederà con apposita e separata disciplina.

E' rimesso alla Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo, nei casi in cui non è richiesta particolare competenza tecnica, di accedere personalmente all'organismo di mediazione.

Art. 9 Atti di transazione

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Responsabile del Servizio amministrativo chiede al professionista suddetto di inviare, periodicamente, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché sull'opportunità ed eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Responsabile del Servizio amministrativo acquisisce, altresì, dal Responsabile del Servizio interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi che lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema dell'atto di transazione, o a verificarne la coerenza, qualora trasmesso dalla controparte, che formerà oggetto di deliberazione della Giunta Comunale.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Art. 10 – Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio *on line* e sul sito web dell'Ente in sede di prima applicazione.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 5 – Norme finali

Nelle comunicazioni con i legali, l'ufficio competente utilizza preferibilmente la posta elettronica certificata o ordinaria.

Per quanto non disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.